



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2019, proposto da Za-Va Carrozzeria di Vaglietti Giuliano e Rossana S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Astuni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria di questo Tribunale in Brescia, via Carlo Zima, n. 3;

***contro***

Comune di Verdellino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Rondani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Brescia, via Carlo Cattaneo 25;

***per l'annullamento***

della delibera n. 11/2014 e dell'allegato Regolamento Comunale TARI approvato dal Consiglio Comunale il 19.06.2014, pubblicati sull'Albo Pretorio dal 23.06.2014 al 08.07.2014, in forza dei quali il Comune di Verdellino notificava avvisi di pagamento per omesso versamento TARI – TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI di data 12.06.2015 per un importo di Euro 68,00 e di data 1.12.2015, quale rata Unica, per un importo di Euro 2.131,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verdellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli articoli 60 e 74 cod. proc. amm.

La società odierna ricorrente, che svolge attività di carrozzeria, nel corso del 2015 riceveva dal Comune di Verdellino due avvisi di pagamento per il servizio rifiuti urbani e assimilati,

dell'importo -rispettivamente- di 68,00 euro e di 2.131,00 euro.

A un anno di distanza, il 2 novembre 2016, per il tramite dell'odierno difensore, richiedeva all'amministrazione comunale indicazioni per consultare il regolamento comunale sulla TARI, approvato con delibera del consiglio comunale n. 11 del 19 giugno 2014, rilevando l'impossibilità di reperirne copia nell'albo pretorio *on line*. L'amministrazione chiariva con PEC di data 10 novembre 2016 che la visibilità degli atti nell'albo pretorio *on line* è limitata al periodo di pubblicità legale e che, successivamente, gli stessi sono accessibili nell'apposita sezione del sito *web* del Comune destinata all'informazione istituzionale; forniva quindi il *link* per accedere al documento, che peraltro, constatava parte ricorrente, non indirizzava ad alcuna pagina *web*.

L'esponente impugnava quindi la delibera n. 11/2014 ed il regolamento TARI con la stessa approvata, chiedendone l'annullamento, e denunciando che l'omessa pubblicazione avrebbe impedito la produzione degli effetti dell'atto e, conseguentemente, il decorso dei termini per la sua impugnazione avanti al giudice amministrativo. Rilevava -infatti- che il Comune non aveva dato prova dell'effettiva pubblicazione della delibera sull'albo pretorio *on line* e che non aveva rispettato le prescrizioni sulla pubblicità legale recate dal D.P.C.M. 26 aprile 2011, con conseguente violazione anche del principio di trasparenza sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

Contestava, ulteriormente, nel merito l'illegittimità dell'atto regolamentare per violazione degli articoli 65, 68 e 69 del decreto legislativo 507/1993, in relazione alla mancata specificazione delle ragioni dell'incremento della tariffa rifiuti per l'attività di "carrozzeria, autofficina, gommista ed elettrauto".

Eccepiva -infine- l'illegittimità dell'omessa valorizzazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti direttamente curata dalla carrozzeria, che avrebbe consentito, in applicazione degli articoli 7 e 8 del regolamento, la sua esenzione dal pagamento della tassa.

Il comune intimato si costituiva in giudizio in data 26 febbraio 2019, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame e chiedendone conseguentemente la reiezione.

All'udienza pubblica del 27 febbraio 2019, previo avviso alle parti in merito alla possibilità di una definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è irricevibile per tardività del deposito, intervenuto ampiamente oltre il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 29 c.p.a.

Il ricorrente asserisce che il predetto termine non avrebbe avuto decorso per violazione, da parte del comune di Verdellino, della normativa in materia di pubblicità legale degli atti.

La doglianza è del tutto destituita di fondamento.

L'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 rubricato "*eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*", dispone che "*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità*

legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” (comma 1).

Il regime di impugnazione e, conseguentemente, il *dies a quo* del termine per l'impugnazione dei regolamenti e delle deliberazioni della Giunta comunale, sono usualmente determinati in base alla natura sostanziale di tali atti, distinguendo a seconda che il contenuto delle prescrizioni dagli stessi recate abbia carattere meramente programmatico, generale e astratto oppure sia immediatamente lesivo.

Nell'ipotesi di norme regolamentari caratterizzate da profili di piena generalità e astrattezza, il termine per proporre gravame decorre non dalla pubblicazione ma dal momento in cui interviene l'atto attuativo direttamente lesivo, perché solo in quel momento l'interesse diventa concreto ed attuale.

L'atto applicativo, oltre a radicare l'interesse al ricorso, determina infatti anche la legittimazione a ricorrere. In tale ipotesi *“L'interesse all'annullamento del regolamento, invero, all'interno della “categoria” o della “classe” dei suoi potenziali destinatari è un interesse indifferenziato, seriale, adespota (nella sostanza un interesse diffuso): esso diventa interesse soggettivamente differenziato (e, quindi, interesse legittimo) solo nel momento in cui il regolamento è concretamente applicato nei confronti del singolo.”* (C.d.S., sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071).

Ove invece le disposizioni recate siano direttamente lesive *“la giurisprudenza ha ritenuto applicabile la regola generale dell'immediata impugnazione delle delibere di Giunta e Consiglio (Cons Stato, sez. V, sent. n. 6601 del 02.12.2002). In tal senso si è, ad esempio, stabilito con riferimento all'impugnazione delle delibere comunali, aventi ad oggetto l'approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tariffe inerenti alla tassa stessa, da parte di soggetto non direttamente contemplato nell'atto, ove siano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione delle delibere stesse (C. Stato, sez. V, 27-04-1990, n. 379). Analogamente, la deliberazione comunale di approvazione delle tariffe per il ritiro dei rifiuti solidi urbani che ha stabilito le diverse misure del tributo in ordine alle varie classi di utenti, è stato considerato atto immediatamente lesivo nei confronti dei contribuenti, da impugnare nel termine di decadenza (C. Stato, sez. V, 12-07-1996, n. 854); pertanto, è stato ritenuto inammissibile il ricorso proposto contro la deliberazione unitamente agli atti applicativi, e cioè alle cartelle esattoriali (C. Stato, sez. V, 09-12-1986, n. 601).”* (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 19.6.2014, n. 760)

Sulla scorta della richiamata giurisprudenza l'atto gravato deve ritenersi direttamente lesivo ed immediatamente impugnabile.

La ricorrente contesta che l'immediata impugnazione, e quindi la decorrenza del relativo termine di decadenza, sarebbero stati preclusi dalla violazione della normativa in materia di pubblicità; detto rilievo è contestato dalla difesa dell'amministrazione resistente, che ha prodotto a comprova la copia della pagina estratta dal sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze che riporta la data di pubblicazione del regolamento.

La circostanza non assume rilievo ai fini della decisione.

Il ricorrente ha infatti avuto certamente notizia dei contenuti del regolamento con gli atti applicativi adottati nei mesi di giugno e dicembre 2015 e il provvedimento in epigrafe non è stato gravato nemmeno in seguito alla loro assunzione.

Né è stato impugnato a seguito della nota di riscontro del comune di data 10.11.2016; il ricorrente ha atteso altri due anni per proporre la presente impugnativa.

Va rilevato inoltre che gli avvisi di pagamento per omesso versamento Tari non sono stati gravati e sono conseguentemente divenuti inoppugnabili.

Deve essere quindi dichiarata l'irricevibilità del ricorso per tardività.

Attesa la natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Elena Garbari, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Elena Garbari**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO